



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TENELLA SILLANI

Seduta del 31/03/2020

FATTO

Il ricorrente, premesso di aver stipulato con l'intermediario convenuto, in data 29/10/2013, un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, lamenta l'errata indicazione in contratto del TEG, come da perizia allegata, in quanto non inclusivo degli oneri assicurativi connessi al finanziamento; precisa, infatti, che, computando nel TEG i predetti oneri si ottiene un tasso pari al 27,46%, superiore al tasso soglia vigente all'epoca della stipula. Chiede, pertanto, il rimborso degli oneri pagati ai sensi dell'art. 1815 c.c. per un importo di € 7.516,49; *"in ogni caso"* chiede il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, pari ad € 2.320,47, decurtato l'importo di € 727,61 già riconosciuto in sede di estinzione; chiede, inoltre, la rifusione delle spese di assistenza legale quantificate in € 320,00, nonché il rimborso degli interessi dal reclamo al saldo.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, con riguardo alla domanda principale, afferma che tutti i costi applicati al finanziamento e le commissioni dallo stesso percepite sono stati ricompresi nel TEG, pari al 12,167%, per cui le richieste del ricorrente appaiono prive di fondamento. Quanto alla richiesta di rimborso degli oneri e delle commissioni non maturate a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, rileva preliminarmente quanto segue. Con la Sentenza C-383/18 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata in merito all'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva



2008/48/CE del 23 aprile 2008 “*relativa ai contratti di credito ai consumatori*”; in materia non vi è stata peraltro la mancata trasposizione della Direttiva all'interno del diritto nazionale, che, come tale, potrebbe giustificare l'applicazione diretta della norma comunitaria e dell'interpretazione che della medesima è fatta con la suddetta sentenza della Corte di Giustizia; l'articolo 16 della Direttiva Europea 2008/48/CE è stato infatti trasposto dal legislatore italiano nella normativa interna con l'introduzione dell'articolo 125-sexies del T.U.B.; la Direttiva 2008/48/CE, anche per come interpretata dalla Corte, non può quindi trovare applicazione rispetto ai rapporti privatistici tra intermediario e consumatore (c.d. “*efficacia diretta orizzontale*”): il consumatore infatti non può invocare singolarmente e direttamente la sentenza della Corte in controversie incardinate innanzi al giudice nazionale, che è tenuto ad applicare il diritto interno e nel caso di specie l'art. 125-sexies del TUB (in tal senso, si richiama la sentenza n. 10489 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 22 novembre 2019). Ciò premesso, precisa che in sede di conteggio estintivo ha rimborsato la somma di € 727,61 a titolo di commissioni *recurring*; che, in stretta osservanza della disciplina dettata in tema di trasparenza, il contratto distingue chiaramente tra costi fissi (c.d. *up-front*) e costi a maturazione nel tempo (c.d. *recurring*), esplicitando le singole voci; che anche con riferimento ai ritorsi previsti in caso di estinzione anticipata del finanziamento, l'art. 9 del contratto statuisce in maniera chiara, esplicitando le modalità degli stessi; che, per quanto concerne il rimborso del premio assicurativo per la quota parte non goduta, la Compagnia assicurativa ha provveduto a corrispondere al cliente l'importo di € 406,39, somma determinata sulla base dei criteri di calcolo indicati all'interno della Convenzione stipulata con la compagnia; che ha inviato al cliente un assegno dell'importo di € 307,50 per rimborsare gli oneri non maturati a titolo di spese di istruttoria e di presentazione del ricorso. Chiede, pertanto, che anche la domanda formulata in via subordinata venga respinta.

Il ricorrente, in sede di repliche, versa in atti copia dell'assegno ricevuto dalla banca per la somma di € 307,50 a titolo di rimborso *pro rata temporis* delle spese di istruttoria e di € 20,00 per rifusione delle spese di ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente lamenta, in via principale, una presunta usurarietà del finanziamento per mancata inclusione degli oneri assicurativi nel TEG, il quale, come da perizia allegata, dovrebbe essere in realtà del 27,46%. In proposito, si rileva che il contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, oggetto della controversia, è stato stipulato nel 2013 e, quindi, dopo l'entrata in vigore delle Istruzioni per la rilevazione del TEGM emanate dalla Banca d'Italia nel 2009. Il contratto riporta un TAN del 4,30%, un TEG del 12,167% e un TAEG 12,197% (il quale è stato calcolato “considerando il tasso di interesse e tutti i costi connessi”); il TEG e il TAEG contrattuali sostanzialmente coincidono e riguardano le stesse voci di costo (la differenza in termini decimali di 0,03% è data dalla voce Imposte e tasse per € 16,00, che, come è noto, non concorrono al primo indicatore ma invece confluiscono nel secondo), ivi inclusa la voce riferita al premio per la copertura assicurativa rischio vita di € 1.151,48. Nella perizia allegata dal ricorrente si argomenta, da un lato, che le voci del TAEG e TEG contrattuali siano identici e pari a 12,97% (in realtà differiscono di 0,03%), ma che, dall'altro, singolarmente vi confluiscono voci di costo diverse e, in particolare, i costi assicurativi che concorrerebbero al TAEG ma non anche al TEG, senza fornire di tale differenza di voci, a parità di indice sintetico, alcuna evidenza (prova manifestamente impossibile visto che il risultato del calcolo degli indici sarebbe identico a parità di voci considerate e sicuramente divergente escludendo alcune voci).



Tale ricostruzione confligge con le evidenze dichiarate in contratto per cui entrambi gli indici risultano costruiti sulla base delle stesse voci (ad eccezion fatta, come evidenziato, delle imposte). Nella perizia si argomenta, altresì, che includendo anche il costo assicurativo, il TEG (così come il TAEG) sarebbe pari al 27,46% senza fornire tuttavia alcuna evidenza a comprova dei calcoli adottati per giungere a tale conclusione né degli aggregati presi a base e inseriti nella formula. Occorre altresì considerare che il tasso soglia, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge 108/96, nel IV trimestre del 2013 da prendere a riferimento era pari al 18,28%, corrispondente alla classe di importo *“Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio oltre a 5.000,00”*, e, quindi, comunque superiore. In base a quanto esposto, in mancanza di prova contraria cui è onerata ex art. 2697 c.c. la parte ricorrente, si può concludere che il TEG esposto in contratto, equivalente sostanzialmente al TAEG, risulta aver incluso correttamente il premio della polizza assicurativa e non emerge alcun superamento del valore soglia. La domanda formulata in via principale va pertanto respinta, in quanto priva di fondamento.

Con riguardo alla domanda subordinata, occorre pronunciarsi sulla questione pregiudiziale sollevata dalla parte resistente in ordine alla inapplicabilità nell'ordinamento italiano dell'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva 2008/48 come formulata dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 11/09/2019 causa C-383/18. Con il primo rilievo, si afferma che essendo l'art. 16, paragrafo 1 della Direttiva 2008/48 già stato trasposto dal legislatore italiano nella normativa interna con l'introduzione dell'articolo 125-sexies del TUB, non è consentita l'applicazione diretta della norma comunitaria e dell'interpretazione che della medesima è stata fatta dalla Corte di Giustizia nella sentenza summenzionata. In proposito, se è indubitabile, come correttamente si sostiene, che la direttiva non possa direttamente applicarsi essendo stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno con l'art. 125 sexies TUB, non può invece accogliersi la seconda deduzione in ordine all'inapplicabilità nella specie della sentenza *“Lexitor”*. E', infatti, opinione indiscussa che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa (v., Cass. n. 5381/2017; Cass. n. 2468/2016) e, di conseguenza, valore vincolante e retroattivo per tutti i giudici nazionali ed anche per gli arbitri; è pertanto evidente che detta soluzione debba valere anche nel caso di specie, regolato sia dall'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia dall'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art. 16 par.1 della stessa Direttiva, come affermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, che direttamente si riferisce ai riflessi interni della sopraindicata sentenza della Corte di Giustizia. Nella stessa decisione, il Collegio precisa, infatti, *“che l'art.125 sexies, secondo cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, “pari” all'importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, non sembra affatto diverso rispetto alla disposizione ora citata della Direttiva, secondo cui il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che “comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, giacché non può ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è “pari” a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che “comprende” esattamente le medesime voci”*. In altri termini, prosegue il Collegio, *“sia la Direttiva sia la norma nazionale italiana di recepimento [...]utilizzano una formula espressiva che, sul piano strettamente letterale, sembrerebbe suggerire il collegamento del diritto alla riduzione dei costi in riferimento soltanto a quelli dipendenti dalla restante durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) e che, invece, per le stringenti ragioni enunciate dalla CGUE, deve estendersi ai costi up-front, che ne sono indipendenti. Ne*



discende che l'art.125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell'art. 6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up-front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell'obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore, giacché non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale speciale tutela a fronte di regole generali che nei rapporti di durata consentirebbero comunque al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (art.1373, comma 2, c.c.)".

Accertato che la sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia si applica anche al caso di specie, vengono correlativamente a cadere le ulteriori contestazioni avanzate dall'intermediario resistente, il quale fonda le sue tesi su una interpretazione delle disposizioni normative ormai superata dalla nuova lettura offerta dalla menzionata decisione della CGUE, sulla quale è intervenuto il Collegio di Coordinamento con la citata pronuncia n. 26525/2019. In tale ottica, considerato che ai fini del rimborso devono essere presi in considerazione anche i costi *up-front*, risulta priva di pregio l'obiezione per la quale in forza dell'articolo 125-sexies del TUB le sole voci di costo che devono essere restituite al cliente, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, sono costituite dagli oneri a maturazione nel tempo (c.d. *recurring*) e non già quelle rappresentate dagli oneri "fissi" (c.d. *up-front*), che non dipendono dalla durata del rapporto. Analogamente infondata appare altresì la contestazione per cui *"la Direttiva 2008/48/CE, anche per come interpretata dalla Corte, non può trovare applicazione rispetto ai rapporti privatistici tra intermediario e consumatore (c.d. "efficacia diretta orizzontale"): il consumatore infatti non può invocare singolarmente e direttamente la sentenza della Corte in controversie incardinate innanzi al giudice nazionale, che è tenuto ad applicare il diritto interno e nel caso di specie l'art. 125-sexies del TUB"*, posto che tale lettura parte da presupposti in contrasto con tutto quanto sopra evidenziato in ordine alla rilevanza per il giudice nazionale delle decisioni assunte dalla CGUE.

Per giungere ad una decisione coerente con la sentenza interpretativa *"Lexitor"*, anche alla luce della lettura offerta dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, il Collegio ricorda preliminarmente il proprio pregresso orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento: a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni e gli oneri riferibili a prestazioni da svolgersi nel corso della intera durata del contratto (costi *recurring*), mentre non sono ripetibili le commissioni e gli oneri imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione dell'accordo (costi *up-front*); b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da restituire; c) la somma da restituire viene stabilita secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi sopraindicati, incluso il premio assicurativo, calcolato anche in applicazione dei criteri previsti nelle condizioni generali di assicurazione purché resi noti *ex ante* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016, n. 10017/2016, n.10003/2016 e n. 6167/2014).

Tale indirizzo, caratterizzato dalla distinzione tra oneri *up-front* e oneri *recurring*, va oggi rivisitato alla luce della più volte richiamata sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, secondo cui l'art. 16 della direttiva 2008/48 *"deve essere interpretato nel*



senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore”, senza possibilità di operare differenziazioni; a parere della Corte, l’effettività di tale diritto “risulterebbe [infatti] sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”, considerato che, da un lato, vi può essere “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”; e che, dall’altro, è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”. In materia è intervenuto, come già detto, il Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 26525/2019, ha formulato il seguente principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”. Si ricorda, altresì, che la Banca d’Italia, con le “linee orientative” del 4/12/2019 - al fine di “favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela” - ha voluto fornire il seguente “punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”: “Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti... gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi ... definiti ... up-front”, il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.

Nel caso di specie, si rileva che il ricorrente ha chiesto il rimborso della parte non maturata delle commissioni e degli oneri assicurativi, per il complessivo importo di € 2.320,47, calcolato sulla base del metodo *pro rata temporis*. Secondo il Collegio di Coordinamento il sistema di calcolo *pro rata*, costantemente utilizzato dall’ABF, può essere preservato per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi, mentre ritiene preferibile che “per quantificare la quota di costi up front ripetibile [il criterio] sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch’essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva".

Da ciò consegue che nel caso di specie il criterio di rimborso debba essere misto: *pro rata temporis* (con percentuale di rimborso: 35,23%) per i costi *recurring* (commissioni intermediario convenuto per gestione pratica; commissioni intermediario del credito per gestione pratica; costo servizio ente previdenziale; oneri assicurativi, stante l'indeterminatezza del criterio indicato nelle CGA da cui non è certo derivabile, per un cliente non provvisto di conoscenze attuariali specialistiche, la formula esposta); equitativo per i costi *up-front* (con percentuale di rimborso: 35,23%) (commissioni intermediario convenuto; commissioni intermediario del credito). Tenuto conto dei rimborsi già effettuati (€ 287,50 per spese di istruttoria; € 606,51 per commissioni intermediario del credito per gestione pratica; € 121,10 per costo servizio ente previdenziale; € 406,39 per oneri assicurativi), si conclude che la somma che l'intermediario è tenuto a rimborsare ammonta ad € 1.094,83.

L'intermediario ha dimostrato di aver rimborsato al cliente l'importo di € 20,00 per le spese del ricorso.

Quanto alle spese legali, si rileva che la domanda non era contenuta nel reclamo ed è stata presentata per la prima volta in sede di ricorso: essa, pertanto, non può essere presa in esame; in ogni caso si ricorda che è costante orientamento di questo Collegio non accogliere la richiesta di rifusione delle spese legali laddove, come nella specie, la questione oggetto di controversia non sia complessa anche per il suo carattere seriale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie la domanda principale e, in accoglimento parziale della domanda subordinata, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.094,83, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA